

- per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con gli impegni dello sviluppo rurale relativi ai mancati redditi, secondo gli importi seguenti:
 - per le aziende con seminativi inferiori ai 15 ha = 0 €/ha
 - per le aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 7 €/ha
 - per le aziende con seminativi oltre 30 ha = 12 €/ha
- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - il presente atto, composto da n° 10 facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

L'autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007-2013 21 aprile 2015, n. 90

Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013. Misura 221 "Primo imboscamento di terreni agricoli" - Presentazione domande di conferma/variazione annualità 2015 - Prosecuzione impegni (ex Reg. CE 1257/99 ed ex Reg. CEE 2080/92) - Misura Forestazione.

Il giorno 21/04/2015, in Bari, nella sede dell'Area

Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**IL DIRETTORE DI AREA NELLA SUA QUALITÀ
DI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2007/2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della misura 221, responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia (di seguito indicato PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010, con la quale la Commissione Europea approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;

VISTO il Reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento (CE) n.1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione della Commissione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2008) 737/2008;

VISTA la scheda della Misura 221 "Primo imboscamento dei terreni agricoli", riportata nello stesso P.S.R. della Regione Puglia, aggiornato alla revisione di dicembre 2012;

VISTO il PSR della Regione Puglia 2007-2013 in attuazione del Reg. CE 1698/2005, che per l'effetto "trascinamento", gli impegni assunti relativamente alle misure forestali con i precedenti Regolamenti Comunitari (ex CEE 2080/92 ed ex CE 1257/99) sono transitati nella Misura 221 "Primo imboscamento di terreni agricoli" dell'Asse II del P.S.R. 2007-2013;

VISTO il Reg. UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 88 che dispone la possibilità di continuare ad applicare gli interventi nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio anteriormente al 1° gennaio 2014;

VISTO il Reg. (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Reg. UE n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Reg. (UE) N. 335/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.2184 del 10 ottobre 2010 (pubblicata sul BURP n°160 del 20/10/2010): Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013. D.M. n.30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO il Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 80 suppl. del 01/06/1994, nel quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande per il Programma Pluriennale regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92;

VISTO il Bando pubblicato sul B.U.R.P. n. 42 del 17/03/2005, nel quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande per il Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. CE 1257/99 - Misura 4;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-

trollo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 6513 del 18/11/2014 relativo alle Disposizioni nazionali del applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 162 del 12/01/2015 "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative e integrative del D.M. n.6513 del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1922 del 20/03/2015 recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

VISTA la Legge Regionale Puglia n. 28 del 26/10/2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";

VISTA la Circolare AGEA n. 23 del 31 marzo 2015 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2015".

CONSIDERATO che i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;

CONSIDERATO che sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;

CONSIDERATO che per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con gli impegni dello sviluppo rurale relativi ai mancati redditi, secondo gli importi seguenti:

- per le aziende con seminativi inferiori ai 15 ha = 0 €/ha
- per le aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 7 €/ha
- per le aziende con seminativi oltre 30 ha = 12 €/ha

CONSIDERATO che i suddetti importi sono stati rilevati a seguito di elaborazioni fatte sui dati contabili relativi ad un campione di aziende agricole regionali (RICA), utili alla determinazione economica della componente greening del Pagamento diretto (PD), da sottrarre al premio previsto per la Misura in oggetto.

CONSIDERATO che sono attivate sul Portale SIAN dell'AGEA le procedure per la presentazione delle domande di pagamento per la Campagna 2015;

Tutto ciò premesso, si propone di:

- stabilire che i termini di rilascio informatico delle domande di conferma o modifica, per la campagna 2015, relative alla Misura Forestazione - prosecuzione impegni assunti precedentemente (ex Reg. CEE 2080/92 e ex Reg. CE 1257/99) - decorrono dal giorno successivo alla data di pub-

blicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e sino al **09 GIUGNO 2015** secondo le procedure stabilite dall'A.G.E.A. mediante il portale SIAN;

- stabilire che la presentazione in formato cartaceo al Servizio Foreste delle domande, stampate e rilasciate sul portale SIAN, dovrà avvenire **entro il 31 Luglio 2015, pena l'irricevibilità della domanda**. Ogni singola domanda, correlata di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere autorizzato alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio, in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente dicitura:

*REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO FORESTE Sezione Provinciale di*

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2007-2013 - DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI ANNO 2015 (ex Reg. CEE 2080/92 e ex Reg. CE 1257/99) - MISURA 221 - Primo Imboschimento di terreni agricoli -

Le modalità procedurali ed i termini per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

a) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

b) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e

compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

c) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- stabilire che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015

che definisce le norme applicabili a livello nazionale;

- dare atto che:
 - i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;
 - sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
 - per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con gli impegni dello sviluppo rurale relativi ai mancati redditi, secondo gli importi seguenti:
 - per le aziende con seminativi inferiori ai 15 ha = 0 €/ha
 - per le aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 7 €/ha
 - per le aziende con seminativi oltre 30 ha = 12 €/ha

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva-

lersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di stabilire** che i termini di rilascio informatico delle domande di conferma o modifica, per la campagna 2015, relative alla Misura Forestazione - prosecuzione impegni assunti precedentemente (ex Reg. CEE 2080/92 e ex Reg. CE 1257/99) - decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P. e sino al **09 GIUGNO 2015** secondo le procedure stabilite dall'A.G.E.A. mediante il portale SIAN;
- **di stabilire** che la presentazione in formato cartaceo al Servizio Foreste delle domande, stampate e rilasciate sul portale SIAN, dovrà avvenire **entro il 31 Luglio 2015, pena l'irricevibilità della domanda**. Ogni singola domanda, correlata di relativa lettera di accompagnamento, va consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A.R. o Corriere autorizzato alle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste competenti per territorio, in un plico chiuso con indicazione sulla busta della seguente dicitura:
REGIONE PUGLIA - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
SERVIZIO FORESTE Sezione Provinciale di

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONALE 2007-2013 - DOMANDA DI CONFERMA IMPEGNI ANNO 2015 (ex Reg. CEE 2080/92 e ex Reg. CE 1257/99) - MISURA 221 - Primo Imboschimento di terreni agricoli -

Le modalità procedurali ed i termini per la pre-

sentazione delle domande di pagamento campagna 2015 sono di seguito illustrate:

a) Novità per le Domande di Aiuto/Pagamento Campagna 2015.

Piano di coltivazione - L'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015.

b) Modalità di presentazione delle Domande di Aiuto/Pagamento

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare secondo le disposizioni fissate dall'OP Agea.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2015 devono essere stati dichiarati nel fascicolo prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su superfici/zootecnia in un fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.

Le domande di aiuto/pagamento devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite dei soggetti accreditati, secondo le specifiche del Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto.

In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale) pervenute

dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

c) Termini di Presentazione per le comunicazioni di Ritiro (Ritiro totale) delle Domande

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- **di stabilire** che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2015, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 180 del 23/01/2015 che definisce le norme applicabili a livello nazionale;
- **di dare atto** che:
 - i beneficiari che percepiscono con la Domanda Unica il pagamento supplementare ai sensi degli art.43-47 del Reg. (UE) n.1307/2013 - pagamento supplementare per le pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, devono rispettare i corrispondenti obblighi del greening;
 - sebbene il greening non sia baseline per le Misure dello Sviluppo Rurale 2007-2013 il calcolo dei pagamenti delle misure a superficie deve comunque rispettare il principio del "non-doppio finanziamento" (no double funding), ossia l'obbligo di evitare che una stessa operazione possa ricevere un sostegno da più di un Fondo o altro strumento dell'Unione;
 - per escludere il doppio finanziamento, in caso di sovrapposizione di impegni/parti di impegni, nel calcolare i pagamenti dovrà essere eventualmente dedotto l'importo che compensa l'impegno del greening, valutato in sovrapposizione con gli impegni dello sviluppo rurale relativi ai mancati redditi, secondo gli importi seguenti:

- per le aziende con seminativi inferiori ai 15 ha = 0 €/ha
 - per le aziende con seminativi tra 15 e 30 ha = 7 €/ha
 - per le aziende con seminativi oltre 30 ha = 12 €/ha
- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - il presente atto, composto da n° 9 facciate vidimate e timbrate, è adottato in originale.

L'autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE
PSR PUGLIA 2007-2013 27 aprile 2015, n. 94

PSR 2007/2013 della Regione Puglia - Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" e pacchetto giovani - Approvazione Bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 112 e sulle Misure 111 e 121 nell'ambito del pacchetto.

Il giorno 27 aprile 2015 nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - BARI.

**IL DIRETTORE DI AREA NELLA SUA QUALITÀ
DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base della proposta del Responsabile dell'Asse 1 e del Responsabile della Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Puglia e dell'istruttoria espletata dagli stessi dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP n. 34 del 29/02/2008;

VISTA la Decisione C(2008)737 del 18/02/2008 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 34 del 29/02/2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012